



Approvato con deliberazione  
del C.C. n. 47 del 23.10.2017

## **COMUNE DI VILLAROSA**

### **REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE POPOLARE**

#### **Art. 1**

##### **Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione delle forme di partecipazione dei cittadini previste dalle leggi e dallo Statuto comunale.
2. Il conseguimento delle finalità anzidette è perseguito dall'amministrazione e dall'organizzazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche.
3. Ai fini del presente regolamento si considerano cittadini coloro che sono residenti sul territorio comunale, coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato e dimostrabile per ragioni di lavoro, studio ed utenza di servizi, nonché chiunque solleciti interventi su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

#### **Art.2**

##### **Forme di partecipazione**

1. La partecipazione dei cittadini alle decisioni degli organi comunali è sviluppata tramite: comitati, associazioni e consulte.
2. Essa si sostanzia in consultazioni, interrogazioni, istanze, petizioni, domande di informazione, proposte, referendum consultivi, propositivi e abrogativi nelle materie di competenza comunale.

#### **Art.3**

##### **Diritto di informazione, accesso agli atti e intervento nel procedimento**

1. Per quanto riguarda le modalità di esercizio del diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti, alle strutture ed ai servizi nonché dell'intervento nel procedimento di cui alla legge 7.8.1990 n. 241, si rinvia alle apposite norme regolamentari in materia.

#### **Art.4**

##### **Comitati**

1. I Cittadini possono costituire momenti di aggregazione rappresentativa di realtà ed interessi delle varie località del territorio comunale, definiti singolarmente "Comitato".

2. Il Comitato può costituirsi con scopi di promozione o difesa di interessi generali o particolari delle varie località del territorio comunale.
3. La costituzione del Comitato è promossa da almeno dieci cittadini residenti, i quali sottoscrivono un documento contenente la volontà di costituzione e gli scopi prefissi. Copia autentica dell'atto è depositata presso la Segreteria del Comune.
4. I cittadini promotori possono successivamente, anche singolarmente, ritirare formalmente la propria adesione alla costituzione del Comitato.
5. Qualora i ritiri facciano scendere il numero degli aderenti al Comitato ad una cifra inferiore a dieci, il Comitato si intende automaticamente sciolto e non più riconosciuto come tale dal Comune.
6. Per il coordinamento e per i rapporti con l'esterno, il Comitato designa un responsabile, legittimato a rappresentare le istanze del Comitato stesso ed a ricevere le comunicazioni del Comune.
7. Al Comitato è riconosciuto dal Comune un ruolo propositivo ed interlocutorio nelle iniziative amministrative. Per lo svolgimento di tale ruolo il Comitato può (oltre che utilizzare gli strumenti di partecipazione previsti dal regolamento) chiedere la convocazione di assemblee pubbliche con la presenza del Sindaco, della Giunta o del Consiglio comunale nelle sedi ed in date concordate, al fine di esporre le ragioni della propria attività e le proposte di intervento. Sulle richieste avanzate, l'organo comunale competente risponde entro trenta giorni dal ricevimento, motivando le diverse decisioni.

## **Art.5**

### **Associazioni**

1. Alle associazioni costituite a fini sociali, culturali, sportivi, ricreativi o comunque di interesse collettivo, a carattere generale o particolare, operanti sul territorio comunale, il Comune riconosce un ruolo propositivo ed interlocutorio nelle iniziative amministrative.
2. Il Comune si rapporta preferenzialmente con le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
  - A) essere regolarmente costituite secondo le norme di legge, come da atto costitutivo e statuto depositati in copia presso la Segreteria del Comune, con annesso l'elenco dei soci;
  - B) aver definito uno scopo sociale (lecito e senza fine di lucro) finalizzato allo sviluppo sociale, culturale, sportivo o ricreativo della collettività;
  - C) aver definito un ordinamento interno che consenta a tutti i soci di concorrere all'attuazione degli scopi associativi a favore della collettività ed alla costituzione ed al rinnovo degli organi interni dell'associazione con pari diritti;
3. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al precedente comma che abbiano provveduto al deposito presso la Segreteria comunale dell'atto costitutivo e dello statuto, sono iscritte in apposito

Albo comunale, nel quale viene annotato anche il nominativo del responsabile pro-tempore dell'associazione.

4. Tale iscrizione è operata d'ufficio, a cura della Sezione Servizi Sociali, per quelle associazioni già inserite nelle Consulte di Volontariato e/o Culturali, il cui funzionamento è disciplinato dai relativi Regolamenti.

5. L'iscrizione all'Albo è condizione preferenziale perché il Comune possa attivare nei confronti delle associazioni possibili interventi di valorizzazione consistenti:

- A) nella concessione (in comodato od in locazione) di locali comunali da destinarsi a sede o attività dell'associazione;
- B) nella concessione di contributi secondo le norme specifiche del regolamento approvato in conformità ai disposti dell'art. 12 della legge 7.8.1990 n. 241;
- C) nella concessione del patrocinio ad iniziative proposte dalle associazioni stesse.

6. La cancellazione dall'Albo, viene disposta in seguito all'accertamento dello scioglimento dell'associazione o della perdita anche di uno solo dei requisiti innanzi elencati o, previa diffida - dopo ripetute inadempienze - alle norme regolatrici dei rapporti tra Comune ed associazioni.

7. Alle associazioni iscritte all'Albo, qualora siano riscontrabili opportunità di maggior efficacia sociale, il Comune può affidare compiti di pubblico interesse, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle leggi vigenti. Con il provvedimento amministrativo di affidamento del servizio, sono stabilite le forme di controllo e di verifica dei risultati.

8. Il rinnovo dell'adesione all'albo deve ritenersi di carattere volontario da parte delle associazioni stesse con cadenza biennale. La decorrenza di tale rinnovo avrà luogo dal 01/01 al 28/02 degli anni pari.

9. La costituzione di un'associazione ex novo può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno.

## **Art.6**

### **Consultazioni**

1.L'Amministrazione Comunale (Consiglio e Giunta) può indire consultazioni della popolazione, allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa. Può altresì chiedere l'opinione della collettività per una determinata materia formulando già una serie di possibili soluzioni tra cui i cittadini possano scegliere.

In particolare, può promuovere forme di consultazione dei cittadini, come assemblee pubbliche, sondaggi di opinione e/o compilazione di questionari ed altro ancora.

2. Le consultazioni anzidette possono essere attivate nei confronti di particolari categorie o gruppi sociali o di cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse specifico o limitato degli argomenti oggetto della consultazione stessa.

3. Le risultanze delle consultazioni sono rese pubbliche mediante deposito nella Segreteria del Comune. L'organo che ha promosso la consultazione deve farne menzione nel provvedimento conseguente, evidenziandone il risultato e motivando l'eventuale difformità della decisione.

#### **Art.7**

##### **Conferenze cittadine**

1. La consultazione mediante conferenze cittadine ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative, che investono i diritti e gli interessi della popolazione, o di particolari categorie o di alcuni rioni del territorio comunale.

2. In particolare la Giunta comunale può convocare assemblee di cittadini sui seguenti temi:

A) l'istituzione od il funzionamento di servizi pubblici;

B) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;

C) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;

D) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;

E) altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione tra amministrazione e comunità amministrativa.

3. L'iniziativa della convocazione delle assemblee spetta alla Giunta, la quale determina il calendario ed i luoghi delle consultazioni e fissa l'ordine del giorno. La convocazione dei cittadini avviene mediante manifesti esposti nelle bacheche comunali, nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini o mediante comunicati stampa, o mediante i servizi informativi del Comune. Dello svolgimento delle assemblee il Sindaco dà preventiva comunicazione ai consiglieri comunali, per l'eventuale partecipazione.

4. Le assemblee sono presiedute dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio o da un assessore all'uopo delegato dallo stesso Sindaco. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione ed ai medesimi è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori previsto.

5. Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento riassuntivo dei pareri e delle proposte prevalenti espresse dagli intervenuti, che viene portato alla conoscenza della Giunta per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti e depositato nella Segreteria generale a libera visione del pubblico.

#### **Art.8**

##### **Sondaggi d'opinione e questionari**

1. Il Consiglio comunale o la Giunta, per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le proprie scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in maniera rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare la

consultazione della popolazione a mezzo di sondaggi d'opinione concretantisi in compilazione di questionari, interviste, ecc.

2. Le linee generali della consultazione, la metodologia e l'ambito della stessa sono approvati dall'organo che assume l'iniziativa e che dispone il relativo impegno di spesa in base al piano finanziario predisposto ed all'attestazione di copertura finanziaria.

3. La consultazione può essere effettuata nei confronti:

A) di particolari fasce di cittadini individuati, in relazione alla specifica finalità, in base alla classe d'età, all'attività effettuata od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale di residenza, etc.;

B) di un campione limitato ad una aliquota percentuale dei cittadini individuato mediante sorteggio.

4. Il sondaggio, che comunque deve garantire la segretezza della opinione espressa, può concernere sia valutazioni che orientamenti; in tale ultimo caso deve essere effettuato in modo da garantire la scelta tra più soluzioni.

5. Una commissione, composta dal Segretario comunale e da due dipendenti dell'Ente dal medesimo designati, avvalendosi degli uffici comunali, provvede all'organizzazione della rilevazione e sovrintende all'elaborazione dei dati, alle verifiche, alla classificazione delle risposte.

6. Le risultanze della consultazione sono quindi portate alla conoscenza dell'organo committente, per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti e depositate nella Segreteria comunale a libera visione del pubblico. L'utilizzazione delle risultanze della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali dell'organo committente.

## **Art.9**

### **Interrogazioni, istanze e domande di informazione**

1. I cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età, singoli, associati od in forma collettiva, i Comitati, le Associazioni, le Consulte, le altre forme associative, possono presentare al Sindaco interrogazioni, istanze e domande di informazione al fine di una migliore tutela degli interessi collettivi. Non rientrano nelle ipotesi regolate dal presente regolamento le richieste di provvedimenti destinati ad incidere, positivamente o negativamente, nella sfera di un solo soggetto.

2. Le interrogazioni, istanze e domande di informazione devono essere supportate da adeguata motivazione in ordine alle finalità di pubblico interesse perseguite. In caso di controversa interpretazione di tale punto, si pronuncia il Comitato dei garanti, che può a tal fine sentire i soggetti interessati.

3. Qualora le interrogazioni, istanze e domande di informazione riguardino problemi sui quali già esistano pronunciamenti ufficiali del Comune, è consentito al Sindaco rispondere per rinvio ad essi, fornendone informazione. Qualora le interrogazioni, istanze e domande di informazione presentate abbiano analogo oggetto, possono essere riunite in un unico atto di risposta:

a) Le interrogazioni sono rivolte al Sindaco per chiedere ragione su determinati comportamenti od aspetti dell'attività comunale, per i quali si ipotizzano altre soluzioni operative in grado di offrire miglior vantaggio alla comunità.

b) Le istanze sono rivolte al Sindaco per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento finalizzato a concretare situazioni di miglior vantaggio per la comunità.

c) Le domande di informazione sono rivolte al Sindaco e sono tese a conoscere atti o provvedimenti emanati dall'amministrazione in relazione a particolari situazioni di interesse della comunità.

## **Art.10**

### **Iniziativa popolare**

1. L'iniziativa popolare per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente si concreta nella redazione di una proposta scritta, debitamente motivata e documentata, redatta in articoli – qualora trattasi di norme regolamentari- sottoscritta da almeno cento elettori del Comune che con la sottoscrizione si costituiscono automaticamente in Comitato promotore, designando il primo firmatario responsabile dei rapporti con l'esterno.
2. La proposta, dopo la sua redazione e sottoscrizione, viene inoltrata al Sindaco e immediatamente depositata presso la Segreteria del Comune, a libera visione del pubblico.
3. Il Sindaco, avvalendosi del servizio Elettorale, accerta il numero e la regolarità delle sottoscrizioni e trasmette la proposta al Segretario comunale perché provveda, avvalendosi dei competenti servizi comunali, all'istruttoria documentale e all'eventuale formulazione di uno schema di provvedimento.
4. Una volta terminata l'istruttoria, se la proposta non è manifestamente illegittima, il Sindaco invia la proposta all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
5. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
6. Qualora il provvedimento sia di competenza del Consiglio, della convocazione della seduta viene data immediata comunicazione al Comitato promotore, in persona del responsabile dei rapporti con l'esterno, perché possa intervenire alla seduta pubblica. Il comitato promotore può essere invitato alle riunioni della Commissione consiliare competente, al fine di illustrare contenuti e motivazioni della proposta.
7. In caso di mancato accoglimento della proposta la stessa non può essere riproposta se non dopo che sia trascorso un anno dalla data della deliberazione di rigetto.